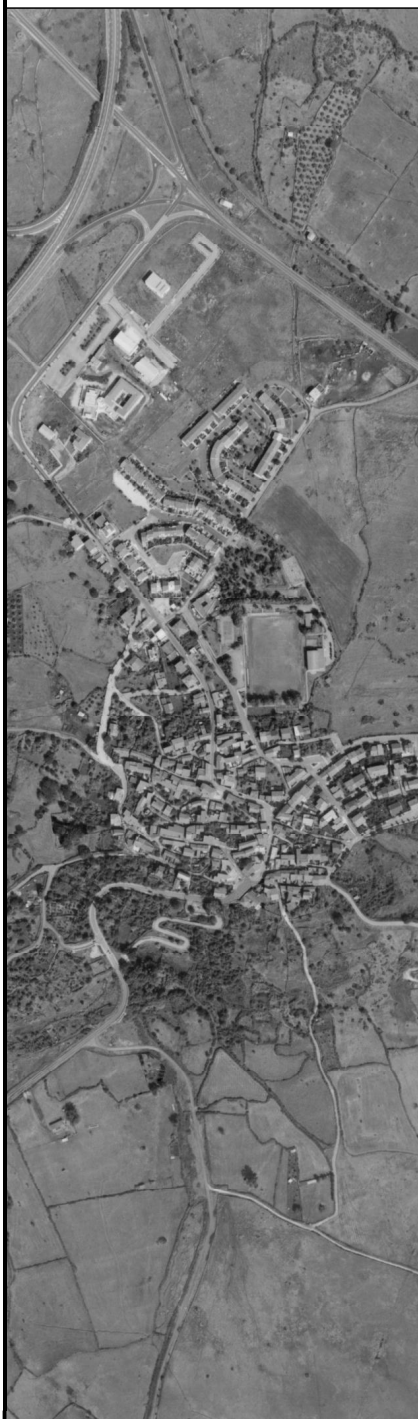




Comune di
BIRORI

(Provincia di Nuoro)

Area Tecnica



OGGETTO:

CATASTO DEI SOPRASSUOLI
PERCORSI DAL FUOCO

(articolo 10, comma 2, Legge 21 novembre 2000, n° 353)

FASE:

CENSIMENTO 2025

ELABORATO:

A

Relazione
Divieti
Prescrizioni
Sanzioni

FIRME:

Il Responsabile dell'Area Tecnica
geom. Fabrizio Pintori

Birori, 5 agosto 2026

Archivio: URB_05.04.2025

Versione: 01/2026

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° ____ del ____

COMUNE DI BIRORI (Provincia di Nuoro)

www.comune.birori.nu.it - ufficiotecnico@comune.birori.nu.it

via IV Novembre, n° 4 - 08010 - Birori (Nu) - tel. 0785 72002 - Partita I.V.A. 00157770918

1. PREMESSA

Il Catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco è stato redatto sulla base delle prescrizioni dell'articolo 10, comma 2, della Legge 21 novembre 2000, n° 353, come modificata dall'articolo 4, comma 173, della Legge n° 350/2003.

Obiettivo principale è l'individuazione dei terreni ricadenti nel territorio comunale percorsi da incendio, ai quali applicare specifici vincoli ambientali ed urbanistici previsti dalla suddetta normativa.

La redazione del Catasto è stata effettuata principalmente sulla base dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sardegna.

L'individuazione cartografica è stata elaborata su base catastale, alla quale è stata sovrapposta la cartografia relativa alla Zonizzazione Urbanistica del P.U.C. (tavole 23, 26a e 26b).

Il censimento è stato elaborato con l'individuazione sia di tutte le aree percorse da incendio che di quelle (boscate e pascoli) sulle quali applicare i vincoli di Legge. L'effettiva coltura a pascolo o area boscata è stata desunta dai rilievi effettuati dal Corpo Forestale e dalle ortofoto regionali, oltre che da rilievi diretti.

2. GLI ELABORATI

Il Catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco, per l'anno 2025, è costituito dai seguenti elaborati:

- A Relazione, Divieti, Prescrizioni e Sanzioni;
- B1 Censimento Generale delle Aree percorse dal Fuoco e dettaglio vincoli – PER ANNO;
- B2 Censimento Generale delle Aree percorse dal Fuoco e dettaglio vincoli – PER MAPPALE;
- C Schema avviso di pubblicazione
- 1.00 Cartografia Generale - Rilievo del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della R.A.S.
(Banca dati del S.I.M. e Geoportale R.A.S.);
- 2.00 Cartografia Generale – Inquadramento territoriale e perimetrazione aree percorse dal fuoco;
- 3.00 Cartografia di Dettaglio – Mappa catastale, Zonizzazione P.U.C. - Perimetrazione aree percorse dal fuoco.

L'aggiornamento è redatto sulla base della pubblicazione dei dati relativi agli incendi da parte del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sardegna.

Dalla consultazione del portale "Simontagna" e del Geoportale della Regione Autonoma della Sardegna, effettuata in data 5 agosto 2026, si rilevava che per l'anno 2025 risultavano perimetrate 4 aree percorse dal fuoco.

Le tavole B1 e B2 allegate al censimento riportano il dettaglio temporale dei vincoli di cui all'articolo 10 della Legge n° 353/2000 come specificato di seguito:

Vincolo 1 – 15 anni – le zone boscate ed i pascoli non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio;

Vincolo 2 – 10 anni – nelle zone boscate e nei pascoli è vietata la costruzione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data;

Vincolo 3 – 5 anni – nelle zone boscate e nei pascoli sono vietate le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche;

Vincolo 4 – 10 anni – nelle zone boscate sono vietati il pascolo e la caccia.

La tavola B1 è relativa al censimento per annualità mentre la tavola B2 è articolata per particella catastale.

3. DEFINIZIONI

Di seguito si riporta il contenuto dell'articolo 2 della Legge n° 353/2000 e s.m.i.:

Art. 2.
(Definizione)

1. Per incendio boschivo si intende un fuoco con suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree.

4. DIVIETI, PRESCRIZIONI, SANZIONI

Di seguito si riporta il contenuto dell'articolo 10 della Legge n° 353/2000 e s.m.i.:

Art. 10.
(Divieti, prescrizioni e sanzioni)

1. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. Nei comuni sprovvisti di piano regolatore è vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data (periodo così sostituito dall'art. 4, comma 173, della L. 350/2003). Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.

2. I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. Il catasto è aggiornato annualmente. L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. E, ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1.

3. Nel caso di trasgressioni al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1 si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a lire 60.000 e non superiore a lire 120.000 e nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione amministrativa non inferiore a lire 400.000 e non superiore a lire 800.000.

4. Nel caso di trasgressioni al divieto di realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1, si applica l'articolo 20, primo comma, lettera c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (ora art. 44, comma 1, lettera c), del D.P.R. n° 380/2001). Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.

5. Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo sono vietate tutte le azioni, individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera f), determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendio.

6. Per le trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire 2.000.000 e non superiore a lire 20.000.000. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all'articolo 7, commi 3 e 6.

7. In caso di trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 da parte di esercenti attività turistiche, oltre alla sanzione di cui al comma 6, è disposta la revoca della licenza, dell'autorizzazione o del provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività.

8. In ogni caso si applicano le disposizioni dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sul diritto al risarcimento del danno ambientale, alla cui determinazione concorrono l'ammontare delle spese sostenute per la lotta attiva e la stima dei danni al soprassuolo e al suolo.

Bironi, 7 agosto 2026

Il Responsabile dell'Area Tecnica
geom. Fabrizio Pintori